

Trattamento delle acque reflue urbane

1) OBIETTIVO

Armonizzare a livello comunitario le misure relative al trattamento delle acque reflue urbane.

2) ATTO

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane [Gazzetta ufficiale L 135 del 30.05.1991].

Modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione del 27 febbraio 1998 [Gazzetta ufficiale L 67 del 07.03.1998].

3) SINTESI

Direttiva 91/271/CEE

La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa mira a proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di tali acque.

Le acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e lo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono soggetti a regolamentazioni e/o a autorizzazioni specifiche da parte delle autorità competenti.

La direttiva stabilisce uno scadenziario che gli Stati membri devono rispettare per attrezzare gli agglomerati urbani che corrispondono ai criteri stabiliti dalla direttiva, con reti fognarie e sistemi di trattamento delle acque reflue.

Gli Stati membri elaborano, in base alle disposizioni dell'allegato II, gli elenchi delle zone sensibili e meno sensibili che ricevono le acque trattate. Questi elenchi devono essere riveduti regolarmente.

Il trattamento delle acque urbane varia in funzione della sensibilità delle acque recipienti.

Requisiti specifici per lo scarico di acque reflue industriali biodegradabili provenienti da taluni settori industriali non addotte ad impianti di trattamento delle acque reflue urbane prima dello scarico in acque recipienti.

Gli Stati membri sono responsabili del controllo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento e delle acque recipienti. Essi provvedono affinché ogni due anni le autorità nazionali competenti pubblichino un rapporto di valutazione che deve essere trasmesso alla Commissione.

Gli Stati membri elaborano e presentano alla Commissione programmi nazionali di attuazione della presente direttiva.

Disposizioni derogatorie e temporanee.

Direttiva 98/15/CE

La direttiva ha lo scopo di precisare i requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per mettere termine alle differenze di interpretazione degli Stati membri.

La direttiva precisa in particolare che:

- la possibilità di utilizzare medie giornaliere dei valori di concentrazione di azoto totale concerne sia gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) compreso tra 10 000 e 100 000 sia quelli con un numero di a.e. superiore a 100 000;
- la condizione concernente la temperatura dell'effluente nel reagente biologico e la limitazione del tempo operativo che tiene conto delle condizioni climatiche regionali si applica solo al metodo "alternativo" che utilizza le medie giornaliere;
- l'utilizzazione del metodo "alternativo" deve garantire lo stesso livello di protezione dell'ambiente come la tecnica delle medie annue.

Atto	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri
Direttiva 91/271/CEE	19.06.1991	30.06.1993
Direttiva 98/15/CE	27.03.1998	30.09.1998

4) MISURE D'APPLICAZIONE

Decisione [2001/720/CE](#) - Gazzetta ufficiale L 269, 10.10.2001

Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 2001, che accorda al Portogallo una deroga per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue urbane dell'agglomerato della costa d'Estoril.

Decisione [93/481/CEE](#) - Gazzetta ufficiale L 226, 07.09.1993

Decisione della Commissione, del 28 luglio 1993, concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 17 della direttiva [91/271/CEE](#) del Consiglio.

Relazione - [COM\(2001\) 685](#) def.

Relazione della Commissione, del 21 novembre 2001, sull'applicazione della direttiva [91/271/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva [98/15/CE](#) della Commissione del 27 febbraio 1998.

La relazione fa il punto sull'applicazione della direttiva al 31 dicembre 1998, concludendo che gli Stati membri si stanno impegnando notevolmente per conformarsi alla direttiva e che ciò ha portato ad un significativo miglioramento della qualità delle acque europee. Per la maggior parte degli Stati membri rimangono tuttavia alcuni problemi:

- molti agglomerati hanno sottovalutato il livello di trattamento cui è necessario sottoporre le acque urbane. Le acque reflue che si riversano nel mare dopo aver subito un trattamento insufficiente hanno provocato l'inquinamento di alcuni mari;
- la maggior parte degli Stati membri non ha rispettato le scadenze di attuazione della direttiva, anche se dal dicembre 1998 sono stati compiuti notevoli progressi.

Al 31 dicembre 1998, trentasette città europee di oltre 150 000 abitanti scaricavano le acque reflue nell'ambiente senza alcun trattamento. Cinquantasette città scaricavano gran parte delle acque reflue senza sottoporle a trattamento o dopo averle sottoposte ad un trattamento insufficiente. Da allora sono stati compiuti notevoli progressi.

Relazione - [COM\(98\) 775](#) def.

Relazione della Commissione - Applicazione della direttiva [91/271/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva [98/15/CE](#) della Commissione del 27 febbraio 1998.

5) LAVORI ULTERIORI

Ultima modifica: 11.12.2001